



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

ECOLOGIA ED AMBIENTE

Proposta n. 61834

Protocollo nr. 28292 del 20/06/2016

AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO	
N.	7088
Data	22/6/16

ORDINANZA N. 21 del 20/06/2016

OGGETTO:

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BALNEAZIONE - STAGIONE BALNEARE 2016



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BALNEAZIONE - STAGIONE BALNEARE 2016.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 29 del 07.08.2015 avente per oggetto la disciplina delle attività balneari relativa alla stagione estiva per l'anno in corso;

VISTA la nota di Regione Lombardia - ATS di Brescia – Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria – Equipe Territoriale Igiene Garda, prot. n. 24051 del 24.05.2016, con la quale, in seguito agli esiti analitici dei prelievi effettuati nella seconda metà del mese di maggio 2016, si comunica che le acque di balneazione delle località del Comune di Desenzano d/G di seguito indicate, sono idonee all'uso a scopo di balneazione:

DENOMINAZIONE SPIAGGIA	Identificativo ASL area di balneazione
Località San Francesco	IT003017067001
Centro Balneare Rivoltella	IT003017067002
Centro Balneare Spiaggia d'Oro	IT003017067003
Centro Balneare Desenzano	IT003017067004
Località Madonna della Villa	IT003017067005
Località Punta del Vò	IT003017067006
Spiaggia Località Vò	IT003017067007
Spiaggia Feltrinelli	IT003017067008
Spiaggia Via Lario	IT003017067009

DATO ATTO della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 2 bis del 10 luglio 2015, n. 9302 riguardante l'accesso ai conduttori di animali alle spiagge libere durante la stagione balneare che ha precisato alcuni principi in materia ed in particolare ha giudicato illegittimo il generico divieto per i conduttori di animali di accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare, in assenza di una motivazione che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell'igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti;

RILEVATO CHE:

- viene considerata spiaggia, o area di balneazione, libera qualsiasi tratto di litorale appartenente al demanio lacuale posto all'esterno di aree appositamente



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- attrezzate e affidate in gestione tramite specifica concessione demaniale o assegnate con provvedimento comunale;
- le acque prospicienti un'area di balneazione libera poste al di fuori delle boe di delimitazione delle aree di balneazione di ogni singolo stabilimento balneare affidato in concessione demaniale, o assegnato in diverso modo a soggetti gestori, sono da considerarsi acque di balneazione libera e sono quindi prive degli addetti al soccorso;
 - l'uso delle aree di balneazione libera e priva degli addetti al soccorso presuppone da parte dell'utente dell'area stessa l'osservanza del *principio della comune prudenza* che si concreta nell'obbligo per ogni utente di non provocare situazioni di pericolo per gli altri, di usare la prudenza idonea ad evitare incidenti anche in previsione di possibili imprudenze altrui, e di conseguenza, di assumere condotte responsabili in modo da prevenire danni a se stessi e agli altri;

DATO ATTO della disponibilità di aree di balneazione libera adiacenti alla passeggiata a lago realizzata lungo il litorale tra Desenzano e Rivoltella;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/90, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dovuti ad un mutamento delle condizioni di utilizzo di alcune aree di balneazione, di revocare la predetta ordinanza n. 29 del 07.08.2015 e, di conseguenza, di emettere una nuova ordinanza per una più corretta disciplina delle attività di balneazione che consenta di rendere maggiormente fruibile l'uso delle aree e dei percorsi pubblici posti in adiacenza al litorale con le necessarie prescrizioni atte ad evitare situazioni di pericolo;

DATO ATTO che con D.G.C. n. 127 del 05.05.2016 è stato approvato l'atto di indirizzo per la dotazione di attrezzature balneari all'interno di aree di proprietà comunale e demaniale al fine di regolamentare le modalità di noleggio da parte degli assegnatari delle aree attrezzate a lago, in relazione alla superficie dell'area disponibile, sia per le aree affidate dal Comune, che per le aree affidate dall'Autorità di Bacino in concessione demaniale portuale o extraportuale;

DATO ATTO che la tutela delle aree a lago persegue il fine di promuovere la funzione sociale e ricreativa che il lago e il verde assolvono nell'ambito cittadino, in modo da garantire a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e delle acque di balneazione e nel contempo salvaguardare l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. n°267/2000;

ORDINA



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

ai gestori delle aree di balneazione delle località del Comune di Desenzano d/G sopra elencate, ed al Settore Ecologia per le aree prive del gestore, di affiggere (anche in forma sintetica) e rendere noto il presente provvedimento, dalla data di notifica dello stesso, affinché vengano osservate da parte dei soggetti che in diverso modo usufruiscono delle aree stesse, le seguenti disposizioni per l'esercizio dell'attività balneare:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le norme contenute nella presente ordinanza disciplinano l'esercizio dell'attività balneare nelle aree comunali a lago sotto specificate:

DENOMINAZIONE	Identificativo ASL area di balneazione
Località San Francesco	IT003017067001
Centro Balneare Rivoltella	IT003017067002
Centro Balneare Spiaggia d'Oro	IT003017067003
Centro Balneare Desenzano	IT003017067004
Località Madonna della Villa	IT003017067005
Località Punta del Vò	IT003017067006
Spiaggia Località Vo'	IT003017067007
Spiaggia Feltrinelli	IT003017067008
Spiaggia Via Lario	IT003017067009

Art. 2 - Disciplina della balneazione

1. Per stagione balneare si intende il periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre di ogni anno.
2. Durante la stagione balneare, la balneazione è consentita dalle ore 8.30 alle ore 20,00.
3. All'interno delle aree di balneazione di cui all'articolo 1, l'Amministrazione Comunale provvede ai sensi dell'art.5, comma1, lettera d) del D.Lgs. 116/2008 a fornire adeguata informazione alla popolazione circa le condizioni delle acque del lago di Garda utilizzando i simboli previsti dalla Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 (pubblicata nella G.U. dell'Unione europea del 31 maggio 2011), mediante l'affissione di apposita cartellonistica.
4. Qualora, durante il periodo della stagione balneare, i risultati delle analisi effettuate dall'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia evidenzino un superamento dei valori limite previsti dal D.M. 30.03.2010, il Sindaco emette apposita ordinanza di divieto alla balneazione.
5. In tema di informazione all'utenza dovrà essere segnalato con cartelli plurilingue la relazione della dermatite da bagnante con la presenza nel lago di Garda di



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

furcocercaria quale agente eziologico. Tale fenomeno naturale per il quale il bagnante è ospite accidentale del parassita nel processo di migrazione dall'ospite intermedio all'ospite definitivo (uccelli acquatici) causa un'irritazione cutanea transitoria (prurito, eritema, ecc..) di natura allergica ed eziologia parassitaria e dipendente dalla sensibilità individuale, la cui evoluzione è benigna, autolimitante.

Art. 3 – Aree di balneazione libere prive di addetti al salvamento

1. Le aree di balneazione escluse dall'elenco di cui all'articolo 1, perché prive di aree di accoglienza attrezzate, oppure di aree non assegnate con specifico provvedimento amministrativo a soggetti gestori, sono aree libere e sprovviste di addetto al servizio di salvamento.
2. Nelle aree di balneazione libere e prive di addetto al servizio di salvamento, di cui al precedente comma 1) del presente articolo, dovrà essere osservato il *principio della comune prudenza* descritto in premessa e, di conseguenza, assunte delle condotte responsabili da parte degli utenti in modo da prevenire danni a se stessi e agli altri.

Art. 4 – Accesso ai detentori di animali alle aree di balneazione libera

1. All'interno delle aree di balneazione libere, di cui al precedente art.3 comma 1, è consentito l'accesso ai detentori di animali purché siano muniti di regolare guinzaglio e museruola (rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o degli altri cani presenti o su richiesta delle autorità competenti) nonché siano in possesso dell'occorrente per rimuovere immediatamente le deiezioni solide e provvedere ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua.
2. Il divieto - di cui al successivo art. 6 comma 2 - di condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio nelle aree di balneazione elencate all'art.1, all'interno delle aree di balneazione libere si applica anche ai cani inseriti, in seguito ad episodi di morsicatura o aggressione, nei registri dei cani a rischio elevato di aggressività di cui all'art. 3 della predetta ordinanza del Ministro della Salute 6 agosto 2013.

Art. 5 – Disciplina delle attività di noleggio di attrezzature balneari.

1. Il numero massimo di attrezzature noleggiabili dalle ditte assegnatarie in aree pubbliche date in affidamento dal Comune, o concesse dall'Autorità di Bacino, è quello indicato nel provvedimento di assegnazione. Nel caso il provvedimento non contenga precisazioni al riguardo, il numero massimo di attrezzature balneari (lettini, ombrelloni, pedalò/pattini, canoe) che potrà essere autorizzato al noleggio sarà desumibile dalla superficie di area contenuta nell'istanza di affidamento o concessione in considerazione dei seguenti parametri tecnici:



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- lo spazio necessario per il posizionamento di due lettini ed un ombrellone è stimato in 6,20 mq (2,60 x 2,40mt);
- lo spazio necessario per un pedalò/pattino è stimato in 8,00 mq (4,00 x 2,00 mt);
- lo spazio necessario per una canoa è stimato in 2,00 mq. (1,00 x 2,00 mt).

2. In tali aree pubbliche dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- divieto di noleggiare attrezzature balneari al di fuori delle aree affidate o concesse;
- obbligo a carico dell'affidatario o concessionario delle aree, di vigilare affinché gli utenti non posizionino le attrezzature balneari, per le quale è stata rilasciata l'autorizzazione al noleggio, al di fuori delle aree in affidamento o concessione;
- obbligo a carico del affidatario o concessionario di identificare chiaramente (con paletti e catenelle) le aree in affidamento o concessione destinate al noleggio di attrezzature.

3. Fatte salve eventuali sanzioni indicate nei provvedimenti di affidamento delle aree pubbliche di cui si tratta, in caso di inottemperanza ai divieti e obblighi di cui al comma precedente verrà applicata la *Sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 150*.

Art. 6- Divieti

1. Nelle aree comunali a lago elencate all'art.1 e nelle aree di balneazione libere di cui all'art. 3 è vietato:
 - a) alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia.
Sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 150;
 - b) effettuare la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate; inoltre, nella fascia costiera, sino a una distanza di 300 metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale e alle tavole a vela.
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
 - c) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio.
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
 - d) praticare, al di fuori degli spazi consentiti, qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc....), se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, pregiudizio all'igiene dei luoghi. Il divieto è esteso anche alle zone di lago frequentate dai bagnanti. I giochi possono essere praticati nelle zone appositamente ed eventualmente attrezzate.
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- e) tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, nonché fare uso dei citati apparecchi dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e nelle ore notturne.
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- f) gettare in lago o sull'arenile, al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti, rifiuti di qualsiasi genere.
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- g) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- h) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, reti di diverso genere, ecc.) nelle zone destinate alla balneazione.
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- i) pernottare e accendere fuochi.
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- j) svolgere attività pirotecniche in assenza della prevista autorizzazione.
Per quanto di competenza sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
- k) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti all'interno dell'area a lago, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
- l) estirpare, tagliare o comunque danneggiare la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno nell'area verde dove presente.
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- m) permanere sulle imbarcazioni di salvataggio eventualmente presenti e manomettere o utilizzare impropriamente le attrezzature predisposte allo scopo.
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- n) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo.
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
- o) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture.
Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;
- p) effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi.
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500;
- q) occupare le cabine-spogliatoio, dove presenti, per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione.
Sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500.
2. Nelle aree comunali a lago e nelle acque di balneazione prospicienti elencate all'art.1 è inoltre vietato condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto e previa autorizzazione, i cani muniti di brevetto da salvataggio condotti al guinzaglio. Gli obblighi di cui alla presente lettera non si applicano inoltre ai conduttori ed ai



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

proprietari di cani o che siano non vedenti o che abbiano palesi problemi di deambulazione, determinati da anzianità o da evidenti handicap.

Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150;

3. Nelle aree verdi, dove presenti, è inoltre vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici.

Sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 150.

4. Sulle passeggiate a lago è inoltre vietato, oltre a quanto già previsto - ed applicabile - al comma 1 del presente articolo:

- creare ostacolo al passaggio pedonale (tramite ad esempio: teli da spiaggia, ombrelloni, sdraio, materassini, sacche, contenitori, abiti, etc);
- transitare con biciclette e veicoli a motore;
- fare permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e guinzaglio. E' consentito invece il transito di animali purché i detentori degli stessi siano muniti di regolare guinzaglio e museruola (rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o degli altri cani presenti o su richiesta delle autorità competenti) nonché siano in possesso dell'occorrente per rimuovere immediatamente le deiezioni solide e provvedere ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua

Sanzione amministrativa da Euro 20 a Euro 150.

5. Gli utenti sono tenuti all'osservanza della segnaletica e di tutte le norme che regolano il servizio.

Art. 7 - Disciplina per la gestione dell'area per cani in loc.tà Spiaggia d'oro

1. L'area verde in loc.tà Spiaggia d'oro di pertinenza all'immobile identificato al Fg. 23 mapp. 13 N.C.T, (vedi planimetria allegata al presente provvedimento) nelle more di affidamento della locazione dell' immobile, e comunque per la stagione balneare 2016, è stata affidata al soggetto gestore del pubblico esercizio e del parco pubblico spiaggia d'oro, ai fini di consentire la creazione di un'area per cani.

In tale area comunale è quindi consentita la permanenza di cani nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- l'accesso all'area di cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio e, come già precisato al precedente art. 4 comma 1, la dotazione di una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o degli altri cani presenti o su richiesta delle autorità competenti;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- sono ammessi cani di tutte le taglie purché non inseriti, in seguito ad episodi di morsicatura o aggressione, nei registri dei cani a rischio elevato di aggressività di cui all'art. 3 della predetta ordinanza del Ministro della Salute 6 agosto 2013;
 - fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere, quindi l'accesso e la permanenza nell'area degli animali sono subordinati al rispetto delle normative igienico- sanitarie e amministrative. A tal fine il proprietario o il detentore dovrà dimostrare, su richiesta degli organi di vigilanza, d'essere in possesso, per il cane presente nell'area, di certificazione sanitaria (o del libretto delle vaccinazioni) e di regolare iscrizione all'anagrafe canina;
 - il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua;
2. In deroga al divieto di cui al precedente art. 6 comma 2, nelle acque antistanti l'area per cani di cui al comma 1 del presente articolo, è consentita la balneazione degli animali.
3. In caso di inottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 1 verrà applicata la *Sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 150.*

Art. 8 - Disciplina del commercio itinerante nelle aree a lago

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree a lago è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione per l'esercizio di tale attività.
2. L'accesso alle aree a lago per l'esercizio del commercio in forma itinerante può avvenire con le seguenti modalità:
 - a) esclusivamente nel periodo 01/05 – 30/09 di ogni anno dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
 - b) esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici o manuali quali ad esempio bancarelle mobili, carretti, ecc.;
 - c) senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
 - d) nel rispetto delle norme nazionali e regionali che regolano la salute pubblica.

Art.9 - Manifestazioni e spettacoli all'interno delle aree a lago

1. Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione Comunale con specifico provvedimento.
2. Le attività consentite all'interno delle aree a lago non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia, alle quali si rinvia.
3. Le manifestazioni turistico - sportive di qualsiasi genere che si svolgono nella fascia



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

di lago riservata alla balneazione sono consentite nei limiti e nei modi disciplinati dalle autorità competenti.

4. Gli intrattenimenti sonori devono essere preventivamente autorizzati.

Art.10 - Sanzioni e disposizioni finali

1. La presente ordinanza verrà esposta, anche in forma sintetica, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare; nelle aree a lago assegnate a soggetti - a diverso titolo - gestori delle spiagge comunali e demaniali (quindi in tutte le spiagge sopra elencate) - eccetto le spiagge non affidate a terzi per la quale provvederà l'ufficio tecnico comunale - l'affissione è a cura del gestore.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.
Fatte salve le diverse sanzioni previste da leggi dello Stato, chiunque violi le disposizioni specificate agli artt. 6 e 7 è punito con le corrispondenti sanzioni amministrative secondo le modalità e le forme di cui alla Legge n° 689/81, secondo l'importo minimo e massimo indicato per ciascuna tipologia di infrazione.
3. Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento viene revocata l'ordinanza sindacale n. 29 del 07.08.2015.

INFORMA CHE

- ai sensi dell'art.3, 4° comma L. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia Sez. staccata di Brescia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;
- ai sensi della Legge n° 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è l'Arch. Dario Bonzi – Responsabile del Settore Ecologia ed Ambiente;
- il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line, pubblicizzato sul sito internet del Comune e notificato a:
 - Iniziative Turistiche S.p.A. (con sede a Desenzano del Garda in Strada Vicinale San Francesco) presso "Campeggio San Francesco";
 - C.L.Z. S.r.l. (con sede a Lonato del Garda in Via Cerutti n.11) presso "Porto Zattera";
 - Classic Rock Group S.n.c. di Breda Paride e Franceschini Bruno (con sede a Desenzano del Garda in Via Parrocchiale) presso "Porto di Rivoltella";



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia


- Cooperativa Sociale Sole Sereno (con sede a Castiglione delle Stiviere (MN) in Piazza Ugo Dallò n. 23) presso "Spiaggia d'Oro";
- Torelli Margherita (con sede a Desenzano del Garda in Via Rambotti n. 63) presso "Spiaggia Feltrinelli";
- Cooperativa Sociale "La Cascina" (con sede a Desenzano del Garda in Via Irta n. 5) presso "Spiaggia Desenzanino";
- Lega Navale (con sede a Desenzano del Garda in Lungolago C. Battisti n. 134) presso "Punta del Vo";
- Villaggio Turistico Vo' (con sede a Desenzano del Garda in Via Vo' n. 4/9) presso "Spiaggia Vo";
- Roberta Neri (con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) in Via Mazzini n.79/81) presso "Chiosco località Vò";
- Settore Ecologia, al fine della affissione del provvedimento presso le spiagge di Via Lario e di Madonna della Villa;

E trasmessa per conoscenza a:

- Stazione Carabinieri di Desenzano del Garda;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Desenzano del Garda;
- Autorità di Bacino di Salò Laghi Garda e Idro;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la sua divulgazione.

**IL SINDACO
ROSA LESO**

Testo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n.82/2005



spiaggia pubblica

VIA ZAMBONI

area nella quale è consentita
la permanenza di cani